

# PERCORSO DI AGGIORNAMENTO SULLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

---

## La tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo

22 marzo 2021

L' Anello Forte 2  
Rete Antitratta del Piemonte e della Valle d' Aosta

Avv. Irene Pagnotta

# Contesto normativo internazionale

- ❖ Protocollo delle Nazioni Unite «per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone», annesso alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (2000);
- ❖ Convenzione del Consiglio d' Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, n. 197/2005.

# Contesto normativo europeo

- ❖ Carta di Nizza, art. 5;
- ❖ Direttiva europea 2004/81/CE del 29 aprile 2004;
- ❖ Direttiva europea 2009/52/CE del 18 giugno 2009, recepita con D. Lgs. 109/2012;
- ❖ Direttiva europea 2011/36/UE del 5 aprile 2011, recepita con D. Lgs. 24/2014.

# Normativa nazionale relativa alla tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo

- ❖ Art. 18, D. Lgs. 286/98: permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale;
- ❖ Art. 22, c. 12-*quater*, D. Lgs. 286/98: permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo.

## Art. 18, D. Lgs. 286/98 (T.U.I.)

«1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale ».

# Requisiti

- ❖ violenza o grave sfruttamento dello straniero;
- ❖ situazione di pericolo per la sua incolumità, che deve essere grave ed attuale;
- ❖ adesione dello straniero ad un programma di assistenza ed integrazione sociale realizzato da enti locali accreditati.

# Procedura di rilascio

- ❖ Istruttoria complessa e non immediata;

- ❖ Doppio binario:

A) percorso giudiziario:

la situazione di violenza o grave sfruttamento emerge nel corso di operazioni di polizia/indagini/procedimento penale.

Il Questore rilascia il permesso previa acquisizione della proposta (intervento propedeutico) o del parere (nel corso dell' istruttoria del procedimento) dell' Autorità giudiziaria;

B) percorso sociale:

i requisiti per il rilascio vengono rilevati dai servizi sociali degli enti locali. La proposta viene avanzata da questi ultimi, senza necessità di presentazione della denuncia da parte del lavoratore.

Il Questore valuta autonomamente, senza acquisire atti dall' Autorità giudiziaria, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso.

## Art. 22, D. Lgs. 286/98 (T.U.I.)

«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale [...]

12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis*, é rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e



# Il parziale recepimento della direttiva 2009/52/CE

- ❖ limite quantitativo: i lavoratori irregolarmente soggiornanti impiegati alle dipendenze del datore di lavoro devono essere più di 3;
- ❖ impiego di minori in età non lavorativa: mancata tutela dei minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- ❖ esposizione dei lavoratori a condizioni di «particolare sfruttamento lavorativo»: la distinzione tra la nozione della direttiva europea e la disposizione nazionale di cui all' art. 603 bis, c. 3, c.p.

❖ Direttiva 2009/52/CE:

«condizioni lavorative di particolare sfruttamento»: condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana (art. 2, lett. i);

❖ Art. 603 bis, c. 3, c.p.:

- «Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
  - 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  - 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  - 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

# Il rilascio del permesso di soggiorno. Strumenti di tutela a confronto

- ❖ Il ruolo della vittima di sfruttamento lavorativo
- ❖ L' accesso ai programmi di protezione sociale
- ❖ Il limite «quantitativo» della tutela amministrativa
- ❖ Il ruolo del Questore
- ❖ L' applicabilità della tutela ai cittadini comunitari

# La tutela dei lavoratori in condizione di irregolarità di soggiorno ed i diritti esercitabili

- ❖ Il diritto alla retribuzione per il lavoro eseguito
- ❖ Il diritto alle prestazioni previdenziali
- ❖ Il diritto all' indennizzo per infortuni sul lavoro o malattia professionale
- ❖ La presunzione di durata del rapporto di lavoro (almeno 3 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o lavoratore)

**Grazie**